

PROCEDURE PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA
CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010,
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

INDICE

3 **PREMESSA**

3 **1. Definizioni**

6 **2. Categorie di operazioni con parti correlate e relative modalità di attuazione**

- 6 2.1. Operazioni di maggiore rilevanza
- 7 2.2. Operazioni di minore rilevanza
- 7 2.3. Operazioni infragruppo
- 7 2.4. Altre operazioni compiute da società controllate
- 7 2.5. Operazioni aventi ad oggetto beni immateriali
- 7 2.6. Delibere-quadro
- 8 2.7. Casi di esenzione

8 **3. Obblighi informativi**

- 8 3.1. Informazione al pubblico
 - 8 3.1.1. Trasparenza continua
 - 9 3.1.2. Trasparenza periodica
- 9 3.2. Flussi informativi interni

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2010, ha adottato, sentito il parere favorevole del Comitato Controllo Interno, le “Linee Guida per la redazione delle procedure per le operazioni con parti correlate” contenenti principi generali e indicazioni applicative volti a far sì che le procedure assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Le Linee Guida hanno riguardato, tra l'altro, l'individuazione del Comitato di amministratori indipendenti preposto all'esame delle operazioni con parti correlate ed il relativo ruolo, la differenziazione di tale Comitato in funzione della tipologia delle operazioni da esaminare, l'identificazione delle parti correlate e relative modalità per la raccolta preventiva delle informazioni, l'individuazione delle soglie per le operazioni di maggiore rilevanza e per le operazioni di importo esiguo, l'adozione di alcuni casi di esclusione dall'applicazione delle procedure e l'individuazione delle funzioni aziendali alla cui cura è affidato il funzionamento delle procedure stesse.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Comitato Controllo Interno, interamente costituito da amministratori indipendenti, il comitato per le operazioni con parti correlate, fatta eccezione per le deliberazioni in materia di remunerazioni per le quali la competenza è stata attribuita al Comitato Remunerazioni, anch'esso interamente costituito da amministratori indipendenti, ed ha incaricato lo stesso Comitato Controllo Interno di redigere il testo definitivo delle presenti procedure in conformità alle predette Linee Guida.

Le Procedure, conformi al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito “Regolamento”) ed alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 (di seguito “Comunicazione”), si applicano a far data dal 1° gennaio 2011 e sono pubblicate sul sito internet di Fiat S.p.A. (di seguito “Società”) www.fiatgroup.com.

1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Procedure sono adottate le seguenti definizioni.

“Amministratori indipendenti”: amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza adottati dalla Società sin dal 2005 e conformi alle Raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane edito nel marzo 2006. In base alla Comunicazione i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina sono ritenuti almeno equivalenti a quelli dell'art. 148 c.3 del D. Lgs. 58/98. In particolare gli amministratori vengono considerati indipendenti se:

- a) *non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né abbiano intrattenuto nell'ultimo triennio, rapporti economici, di partecipazione o di altra natura con i soggetti di seguito elencati:*
 - *la Società, le sue controllate e collegate, le società sottoposte a comune controllo con la stessa;*
 - *il soggetto che, anche congiuntamente ad altri, controlli la Società, partecipi a patti parasociali per il controllo della stessa od eserciti sulla Società un'influenza notevole;*
 - *gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche dei predetti soggetti;*
- b) *non siano, o non siano stati negli ultimi tre anni, amministratori esecutivi o comunque dirigenti con responsabilità strategiche dei soggetti di cui al punto a);*
- c) *non siano stati amministratori della Società per più di nove anni anche non continuativi;*
- d) *non siano amministratori esecutivi di società terze in cui uno o più amministratori esecutivi della Società siano amministratori non esecutivi;*
- e) *non siano stati negli ultimi tre anni, soci o amministratori di società primaria concorrente della Società;*
- f) *non siano stati negli ultimi tre anni, soci o amministratori di una società di rating incaricata, attualmente o negli ultimi tre anni, dell'attribuzione del rating alla Società, a una società controllata dalla Società o a una società che, anche congiuntamente ad altri, controlla la Società;*
- g) *non siano o non siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori o componenti del team di revisione di una*

società di revisione - o delle entità appartenenti al relativo "network" - che sia stata incaricata, negli ultimi tre anni, della revisione contabile della Società, delle sue controllate, delle società sottoposte a comune controllo con la stessa o delle società che, anche congiuntamente ad altri, la controllano od esercitano sulla stessa una influenza notevole;

h) non siano stretti familiari o conviventi di soggetti che si trovino nelle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale qualora accerti la sussistenza di taluno dei rapporti di cui al punto a), potrà ugualmente esprimere una valutazione positiva nel caso in cui tale rapporto risulti irrilevante in ragione della sua natura o del suo ammontare.

"Amministratori non correlati": amministratori che non siano controparte, o parte correlata della medesima, in una determinata operazione.

"Comitato": il Comitato si identifica nel Comitato Controllo Interno della Società, fatta eccezione per le deliberazioni in materia di remunerazioni per le quali tale Comitato si identifica nel Comitato Remunerazioni della Società.

Qualora uno o più membri del Comitato presentino una correlazione in relazione alle controparti dell'operazione sottoposta ad esame, gli stessi dovranno dichiarare al Presidente del Comitato la sussistenza della correlazione.

Qualora la presenza degli amministratori indipendenti e non correlati non corrisponda al numero minimo richiesto con riferimento alla singola operazione dal Regolamento, il Comitato verrà di volta in volta integrato con altro/i amministratore/i in possesso dei medesimi requisiti. La designazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se correlato, dal Presidente del Comitato o, in mancanza, dagli altri due componenti il Comitato, tenendo presente che per le Operazioni di minore rilevanza esso deve essere composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti, mentre per le Operazioni di maggiore rilevanza è composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati.

Qualora non sia possibile, nonostante quanto sopra previsto, costituire il Comitato per i vincoli di correlazione eventualmente esistenti, le funzioni attribuite al Comitato saranno svolte dal Collegio Sindacale della Società.

Il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Comitato Controllo Interno.

"Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": si considerano tali le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; le condizioni basate su tariffe regolamentate, su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Sono inoltre ricomprese nelle condizioni di cui alla presente definizione quelle basate su listini prezzi pubblicamente disponibili emessi da Società del Gruppo ovvero quelle riconducibili a quanto usualmente praticato nei confronti della migliore clientela.

La relativa documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

"Interesse significativo": la significatività, ai fini delle presenti procedure, di un interesse di una parte correlata con riguardo ad una operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati.

Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri

dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

“Operazione con una parte correlata”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque inclusi:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale e gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Sono escluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione.

“Operazioni di importo esiguo”: operazioni di importo inferiore a € 200.000, e, limitatamente a quelle poste in essere con soggetti giuridici il cui fatturato annuo consolidato superi € 200 milioni, le operazioni di importo inferiore a € 10 milioni.

“Operazioni di maggior rilevanza”: operazioni nelle quali - secondo le definizioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento - almeno uno degli indici di rilevanza rappresentati dal controvalore dell'operazione, dal totale dell'attivo e dal totale delle passività dell'entità acquisita sia superiore alla soglia del 5% (2,5% in caso di operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati) da rapportarsi, rispettivamente, il primo al patrimonio netto consolidato della Società ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione di borsa della stessa, gli altri due indici all'attivo consolidato della Società.

“Operazioni di minore rilevanza”: operazioni diverse dalle Operazioni di maggior rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.

“Operazioni ordinarie”: operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria in quanto accessoria all'attività operativa.

Per attività operativa si intendono le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato e tutte le altre attività di gestione, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”.

La classificazione della singola operazione all'interno di una delle tre aree di attività (operativa, “di investimento”, “finanziaria”) deve essere compiuta nel modo più appropriato alla luce dell'attività svolta dalla Società. Le caratteristiche generali delle operazioni sono inoltre da valutare tenuto conto dei seguenti elementi: oggetto dell'operazione, ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società, dimensione dell'operazione, termini e condizioni contrattuali anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, natura della controparte.

“Parti Correlate”: un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

- (b) è una società collegata della società;
 - (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
 - (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche, inclusi gli amministratori ed i sindaci effettivi, della società o della sua controllante;
 - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
 - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- secondo la definizione di cui all'Allegato 1.1 del Regolamento, che riprende la nozione contenuta nel principio contabile internazionale IAS 24.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

2. CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le Procedure per le Operazioni con Parti Correlate di cui al presente documento, che costituiscono tra l'altro istruzioni impartite da Fiat alle società da essa controllate ai sensi dell'art.114, comma 2 del D. Lgs. 58/98, sono attuate e diffuse tra le società del Gruppo a cura dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i quali ne garantiscono inoltre il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154 bis del D. Lgs. 58/98.

A tal fine ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale è tenuto a fornire preventiva comunicazione ai nominati Dirigenti preposti nel caso in cui egli stesso, o soggetti ad esso correlati, intendano porre in essere, anche indirettamente, operazioni non esigue di qualsiasi natura con Società del Gruppo.

Con cadenza almeno triennale i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari valutano se procedere ad una revisione delle Procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure nella prassi applicativa. In sede di tale valutazione i Dirigenti preposti possono avvalersi del parere del Comitato Controllo Interno.

2.1. Operazioni di maggiore rilevanza

Le Operazioni di maggiore rilevanza sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale delibera previo parere favorevole del Comitato. Quest'ultimo esprime un parere motivato avente carattere vincolante.

Il parere riguarda la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione nonché la convenienza delle relative condizioni.

In alternativa, l'operazione potrà essere approvata direttamente in Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati i quali abbiano ricevuto un flusso informativo completo e tempestivo.

Quando l'operazione è di competenza dell'assemblea, la Società può avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 comma 2 del Regolamento: in tal caso l'operazione potrà essere compiuta solo se la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto favorevole all'operazione.

Durante la fase delle trattative e nella fase istruttoria il Comitato ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati ricevono un flusso informativo completo e tempestivo ed hanno inoltre facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato devono essere adeguatamente e tempestivamente informati su: natura della correlazione, modalità esecutive dell'operazione, condizioni temporali ed economiche per il suo compimento, procedimento valutativo seguito, interesse e motivazioni sottostanti ed eventuali rischi per il Gruppo.

L'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni sono adeguatamente motivati nei verbali di approvazione delle operazioni.

Il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, un'informativa completa sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente paragrafo.

2.2. Operazioni di minore rilevanza

Il Comitato esprime un parere preventivo e motivato avente carattere non vincolante.

Tale parere riguarda la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, elementi che dovranno essere adeguatamente motivati nei verbali di approvazione delle operazioni, ove esistenti.

In caso di parere negativo del Comitato, l'organo competente potrà comunque procedere al compimento dell'operazione, fatti salvi gli obblighi informativi verso il pubblico di cui all'art. 7 lettera g) del Regolamento.

Per le Operazioni di minore rilevanza valgono gli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo.

2.3. Operazioni infragruppo

Le operazioni con o tra società controllate o con società collegate sono escluse dall'applicazione delle procedure fatti salvi i casi che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione sussistano comprovati Interessi significativi di altre parti correlate della Società.

2.4. Altre operazioni compiute da società controllate

Eventuali altre operazioni non esenti compiute da società controllate con una parte correlata della Società sono da equipararsi alle operazioni con parti correlate compiute dalla Società se ed in quanto siano classificabili ai sensi del Regolamento come operazioni compiute dalla Società per il tramite di controllate.

2.5. Operazioni aventi ad oggetto beni immateriali

Alle eventuali operazioni che abbiano ad oggetto il marchio Fiat o altri beni di pari interesse aziendale per il Gruppo, compiute con una parte correlata della Società, si applicano le Procedure di cui rispettivamente ai punti 2.1. e 2.2. in funzione dell'importo dell'operazione, nonché quanto previsto al punto 2.3. in funzione delle controparti dell'operazione, fatto comunque salvo che il Consiglio di Amministrazione decida l'applicazione di ulteriori misure di cautela.

Nell'ambito di tali valutazioni il Consiglio di Amministrazione esaminerà l'eventuale incidenza dell'operazione sull'autonomia gestionale della Società.

2.6. Delibere – quadro

Relativamente ad operazioni omogenee e sufficientemente determinate per tipologia di operazione e categorie di parti correlate che vengano poste in essere in serie, è consentita l'adozione di delibere-quadro.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare ciascuna delibera-quadro - di efficacia non superiore ad un anno - indica il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, nonché la motivazione delle condizioni previste.

Con riferimento alla citata delibera-quadro, si applicano le Procedure di cui rispettivamente ai punti 2.1. e 2.2. a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera, cumulativamente considerate.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di delibere-quadro non si applicano le Procedure di cui ai punti 2.1. e 2.2.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non sono computate ai fini del cumulo previsto dal punto 3.1.1.

Il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, un'informativa completa sull'attuazione delle delibere-quadro.

2.7. Casi di esenzione

Sono escluse dall'applicazione delle Procedure sopra descritte le seguenti Operazioni:

- le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, fatti salvi i casi in cui nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione sussistano Interessi significativi di altre parti correlate della Società;
- le operazioni di importo esiguo;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 58/98 e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi il cui importo complessivo sia predeterminato dall'assemblea;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in assenza di un importo complessivo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c. nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che la Società abbia adottato una politica di remunerazione in conformità al Regolamento.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI

3.1. Informazione al pubblico

3.1.1. Trasparenza continua

Per le **Operazioni di maggior rilevanza**, da realizzarsi anche da parte di società controllate¹ italiane o estere, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento. Tale obbligo sussiste anche qualora la Società, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, determinino il superamento delle soglie di rilevanza previste nell'Allegato 3 del Regolamento ("Cumulo").

Il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico e trasmesso a Consob, nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento, unitamente agli eventuali pareri di amministratori indipendenti e, limitatamente ai soli elementi essenziali di cui all'Allegato 4 del Regolamento, i pareri di esperti indipendenti.

Nel caso di operazioni compiute da società controllate, queste ultime sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Società le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.

L'obbligo di predisposizione del documento informativo non sussiste per le operazioni incluse nei Casi di Esenzione di cui alle presenti Procedure (individualmente o cumulativamente considerate), fermi gli obblighi di trasparenza verso Consob per le **Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**.

¹ A tali fini si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 c.c.

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 comma 1 del D. Lgs. 58/98, il comunicato da diffondere al pubblico è integrato con le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento.

3.1.2. Trasparenza periodica

La Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle singole operazioni di maggiore rilevanza nonché sulle altre eventuali singole operazioni, concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; fornisce inoltre informazione su modifiche o sviluppi delle operazioni già descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società deve menzionare quali delle predette operazioni siano state concluse avvalendosi dell'esclusione dalle Procedure in quanto Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

La suddetta informativa non è richiesta per le seguenti operazioni:

- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi il cui importo complessivo sia predeterminato dall'assemblea;
- le operazioni di importo esiguo.

3.2. Flussi informativi interni

Il Comitato nonché gli organi di amministrazione e controllo ricevono con adeguato anticipo rispetto alla deliberazione le informazioni sulle operazioni e la relativa documentazione e vengono costantemente aggiornati durante e dopo l'esecuzione delle stesse.

I soggetti controllanti, i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti della Società, nonché i soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98 o partecipano ad un patto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 58/98 che siano parti correlate della Società forniscono alla stessa le informazioni necessarie per consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

Approvazione: 17 ottobre 2010

In vigore: dal 1° gennaio 2011